

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

48° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(964-B) CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3, 21 e *passim*  
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... 5, 21, 24 e *passim*

BERTONI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) Pag. 32, 33, 34 e *passim*  
CALVI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione ..... 2, 5, 21 e *passim*  
FASSONE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) ..... 5, 32  
FIGURELLI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) ..... 23, 24  
FOLLIERI (*PPI*) ..... 35  
OCCHIPINTI (*Misto*) ..... 21  
PETTINATO (*Verdi-l'Ulivo*) ..... 35  
RUSSO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) ..... 34  
SALVATO (*Rifond. Com.-Progr.*) . 3, 5, 22 e *passim*  
SENESE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) ..... 35

*I lavori hanno inizio alle ore 8,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(964-B) CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 964-B.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri. Conclusa la discussione generale e ascoltate le repliche del relatore e del rappresentante del Governo possiamo passare all'esame degli articoli.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima che inizi la valutazione degli emendamenti vorrei intervenire brevemente, se mi è consentito da lei e naturalmente dai colleghi.

Questa notte ho riflettuto sull'ampio dibattito che vi è stato ieri, a seguito di alcune osservazioni che il sottosegretario Ayala ha sollevato circa possibili risvolti di ordine costituzionale in relazione a quanto il collega Russo aveva ampiamente esposto nel corso del suo intervento.

Come tutti ricordano, il senatore Russo ha sottolineato che nel 1992 vi era stata una innovazione legislativa che ha modificato l'articolo 500 del codice di procedura penale e ha introdotto un particolare regime riferentesi all'ipotesi della testimonianza. Tale innovazione ovviamente non ha tenuto conto – nè poteva – della situazione analoga del chiamante in correità; successivamente è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale che ha determinato il regime sul quale siamo intervenuti per la riforma di cui ci stiamo occupando.

Non vi è dubbio a questo punto che si è creata una situazione chiaramente squilibrata, perchè si trattano situazioni analoghe con regimi differenziati. E non è un caso – è stato sottolineato più volte – che l'attenzione di coloro che hanno presentato proposte di modifica ha riguardato proprio questo punto. Nè è un caso che nel corso della discussione su questo punto alla Camera, sia in Commissione sia in Aula, tale materia è stata la più discussa e su di essa i colleghi sono intervenuti con maggiore intensità.

Vorrei dire che ormai – è questa l'opinione che fin d'ora voglio esprimere – su questo punto vi è stato un «giudicato implicito» (se mi consentite questa espressione) e quindi è assai difficile pensare di intervenire nuovamente. Purtuttavia, proprio perchè credo che sia interesse di tutti produrre una norma che sia non soltanto costituzionalmente valida,

ma che abbia anche un suo equilibrio, una sua logica, una sua razionalità, dopo aver concluso (se e come riterremo di chiuderla) la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, appare assolutamente inevitabile intervenire nuovamente su questo punto, in modo che nella più ampia libertà di tutti e nel più ampio dibattito si trovi una sistemazione che riequilibri il sistema anche in relazione alla riforma che noi stiamo per approvare.

Vorrei allora che la Commissione prendesse atto che il collega Fassone ed altri hanno già presentato un disegno di legge di cui abbiamo avuto notizia stamattina. Lo dico in modo che si possa trovare rapidamente, in un clima di confronto ma anche di tranquillità, una soluzione che renda il sistema razionale tale da evitare nuovi problemi di ordine costituzionale.

Volevo preannunziare questa iniziativa legislativa proprio perchè mi sembra che essa possa stemperare in qualche modo un confronto che ovviamente ci ha tutti appassionati. Se l'iniziativa trovasse concordanze e convergenze, il disegno di legge e la valutazione degli emendamenti potrebbero procedere in modo più spedito.

PRESIDENTE. Comprendo e apprezzo lo spirito di questo suo intervento, senatore Calvi, teso a creare un clima di più larga condivisione sulle posizioni che ella ha espresso anche ieri nella replica. Naturalmente, quando saranno presentati i disegni di legge, come voi ben sapete, l'Ufficio di Presidenza potrà decidere sui modi e sui tempi dell'iscrizione all'ordine del giorno. Credo quindi che su questo punto...

SALVATO. Signor Presidente, il relatore ha fatto un intervento: credo che si possa intervenire sulle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, le do la parola, però credo che il senatore Calvi esprimesse un auspicio. Bisognerà verificare: il dibattito lo faremo quando saranno presentati i disegni di legge.

SALVATO. Signor Presidente, la ringrazio, non abuserò del tempo che mi è concesso.

Voglio fare una riflessione politica. Il senatore Calvi non soltanto ha annunciato una sua proposta di legge o la proposta di legge di altri senatori – ciascuno di noi può presentare proposte di legge e ne discuteremo in Ufficio di Presidenza – ma ha fatto anche una riflessione politica, evidentemente conscio che questo disegno di legge in sè non va e che vi sono aspetti che dovrebbero essere rivisti. Propone di rimandare alle calende greche la soluzione di problemi che invece potrebbero essere affrontati in questa sede, assumendosi con ciò una responsabilità politica. Voglio che ciò resti agli atti.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Occhipinti ha presentato le seguenti due questioni pregiudiziali:

La Commissione,

considerato che il provvedimento in oggetto, concernente modifiche al codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove viola il principio della non dispersione degli strumenti di prova, più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale in particolare nella sentenza n. 254 del 1992;

che le disposizioni contenute nell'articolo 6, annullando in molti casi, il valore delle dichiarazioni degli imputati o degli imputati in procedimento connesso, privano numerosi procedimenti dei fondamenti sui quali sono stati istruiti, con ciò violando il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che in virtù della separazione dei processi, che discende da valutazioni contingenti di natura strettamente processuale, la nuova normativa muta senza ragione il regime di leggibilità in dibattimento, con ciò violando il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;

delibera

di non procedere all'esame dell'A.S.964-B per violazione degli articoli 2, 3 e 112 della Costituzione.

La Commissione,

considerato che il provvedimento in oggetto, concernente modifiche al codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove in funzione della piena adesione del dibattimento al principio dell'oralità e del contraddittorio, si risolve di fatto in una serie di conseguenze estremamente negative per i procedimenti in corso e per quelli in fase di istruzione, in particolare per i procedimenti di maggiore allarme sociale (reati di mafia, reati contro la pubblica amministrazione, usura, riciclaggio);

che l'intero testo mostra una valutazione politica improntata a sfiducia verso il lavoro dei giudici per le indagini preliminari e dei pubblici ministeri, al punto di sorvolare su una serie di gravi conseguenze quali ad esempio:

a) l'esplosione delle richieste di incidente probatorio, allo scopo di aggirare l'annullabilità delle dichiarazioni di coloro che non intendono ripeterle in dibattimento;

b) la diminuzione delle richieste di rito alternativo, in particolare per i reati elencati nel primo capoverso, in virtù del fatto che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni renderà più conveniente accedere al dibattimento;

c) l'ammissibilità delle dichiarazioni se il dichiarante muore; l'inammissibilità se egli rifiuta di rispondere;

delibera

di non procedere all'esame dell'A.S.964-B.

Tali questioni pregiudiziali non sono state considerate ammissibili perchè presentate dopo che la discussione del provvedimento era iniziata.

Il senatore Occhipinti ha presentato altresì il seguente ordine del giorno:

La Commissione,

considerato che il provvedimento in oggetto, concernente modifiche al codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, comporterà un pesante aggravamento dell'attività della magistratura, peraltro già oberata da uno spaventoso pregresso processuale, con il rischio di rendere più probabile la prescrizione per numerosi reati, in particolare quelli di maggiore allarme sociale;

che è in corso di discussione presso le Camere il cosiddetto «pacchetto Flick» contenente le misure necessarie per il potenziamento dell'attività della magistratura e che la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale deve inserirsi in un contesto più generale di certezza dell'azione penale;

delibera

di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge sino alla definitiva approvazione dei provvedimenti concernenti:

le competenze penali del giudice di pace;

la disciplina delle indagini difensive;

le modifiche al codice penale, di cui all'atto Camera n. 2968;

gli incentivi per il trasferimento dei magistrati nelle sedi disagiate.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere negativo perchè le osservazioni che vengono fatte appaiono assolutamente inconfidenti rispetto alla richiesta.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

SALVATO. Signor Presidente, mi asterrò nella votazione sull'ordine del giorno presentato dal senatore Occhipinti per un motivo molto concreto, che non riguarda tanto il merito del dispositivo (tra l'altro sono stata sempre convinta che bisognava procedere alla modifica dell'articolo 513), quanto il modo in cui si sta discutendo in Senato, per la seconda volta solo in Commissione giustizia, dopo che un ampio dibattito si è sollevato in tutto il paese. Tanti colleghi avrebbero voluto dire la loro o almeno essere partecipi di questo processo legislativo ma non ne hanno avuto la possibilità.

Ritengo che si tratti di una responsabilità grave, certamente assunta nel corso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, quindi in una sede del tutto legittima, ma che politicamente ho trovato e continuo a ritenere poco opportuna.

FASSONE. Mi associo alle considerazioni della senatrice Salvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, presentato dal senatore Occhipinti.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

*(Sostituzione dell'articolo 513 del codice di procedura penale)*

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513. - *(Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare)*. - 1. - Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511».

Il comma 1 del testo sostitutivo dell'articolo 513 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Al comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, e al comma 3, aggiunto dalla Camera dei deputati, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Prima dell'articolo 1 inserire i seguenti:*

#### Articolo 01.

1. L'articolo 210 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nel dibattimento le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.

2. Esse hanno l'obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione di testimoni.

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Prima che abbia inizio l'esame il giudice informa coloro che sono indicati nel comma 1 che essi non possono esimersi dal rispondere ai sensi dell'articolo 64:

a) qualora siano persone che abbiano reso dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria relative a responsabilità degli imputati del dibattimento nel qual caso saranno esaminate in qualità di testimoni, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 198;

b) qualora siano persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede ed abbiano reso dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alla responsabilità dell'imputato.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 499 e 503.».

#### Articolo 02.

1. L'articolo 208 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nel dibattimento, l'imputato è esaminato se ne fa richiesta o qualora vi consenta o, qualora abbia reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, sul contenuto delle dichiarazioni medesime.

2. La parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentano.».

1.1

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale inserire il seguente comma:

«3-bis. Qualora nel corso dell'interrogatorio emergano indizi di reità a carico di altri o l'interrogatorio verta sulle responsabilità altrui, la persona sottoposta ad indagini deve essere avvertita che, se intende rispondere, non potrà più avvalersi della facoltà di non rispondere di cui al comma 3.

2. Al comma 2 dell'articolo 476 del codice di procedura penale, aggiungere infine le seguenti parole: «, salvo nel caso previsto dal comma 3-bis dell'articolo 64.».

1.2

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«La presente legge non si applica ai giudizi di primo grado, a quelli d'appello ed ai giudizi di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione per i quali sia stato già predisposto il decreto di citazione.».

1.3

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«La presente legge non si applica ai giudizi di primo grado, a quelli d'appello ed ai giudizi di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.4

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«La presente legge non si applica ai giudizi di primo grado, a quelli d'appello ed ai giudizi di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione avviati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.5

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.».

1.6

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 241 a 269 del codice penale.».

1.7

OCCHIPINTI



*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 270 a 291 del codice penale.».

1.8

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 306 (Banda armata) del codice penale.».

1.9

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo secondo del libro secondo del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione).».

1.10

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al titolo quinto del libro secondo (Delitti contro l'ordine pubblico) del codice penale.».

1.11

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo sesto del libro secondo (Delitti di violenza) del codice penale.».

1.12

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti).».

1.13

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 530 (Corruzione di minorenni) del codice penale.».

1.14

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui alla sezione seconda del capo terzo del titolo dodicesimo del libro secondo (Delitti contro la libertà personale) del codice penale.».

1.15

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 630 del codice penale.».

1.16

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 416-*bis* (Associazione di stampo mafioso) e 416-*ter* (Scambio elettorale politico mafioso) del codice penale.».

1.17

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli 644 (Usura) e 644-*bis* (Usura impropria) del codice penale.».

1.18

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo secondo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie) del codice penale.».

1.19

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'attività giudiziaria) del codice penale.».

1.20

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 (Norme contro la violenza sessuale).».

1.21

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648-*bis* (Riciclaggio) e 648-*ter* (Impiego di denaro di provenienza illecita) del codice penale.».

1.22

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di illecito finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

1.23

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. L'imputato non può avvalersi della facoltà di non rispondere qualora abbia già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».

1.24

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. L'imputato non può avvalersi della facoltà di non rispondere nell'udienza preliminare o nel dibattimento qualora abbia già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».

1.25

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. L'imputato non può avvalersi della facoltà di non rispondere nell'incidente probatorio qualora abbia già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».

1.26

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le persone indicate nell'articolo 210 non possono avvalersi della facoltà di non rispondere qualora abbiano già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».

1.27

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le persone indicate nell'articolo 210 non possono avvalersi della facoltà di non rispondere nell'udienza preliminare o nel dibattimento qualora abbiano già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari. In tal caso si applicano le disposizioni relative all'esame testimoniale».

1.28

OCCHIPINTI

*Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:*

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le persone indicate nell'articolo 210 non possono avvalersi della facoltà di non rispondere nell'incidente probatorio qualora abbiano già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».

1.29

OCCHIPINTI

*Sopprimerlo.*

1.30

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi dell'articolo 380, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».

1.31

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».

*conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».*

1.32

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 314, 316-bis e 317 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».

*conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».*

1.33

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 640 e 640-bis del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».

*conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».*

1.34

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 270 e 270-bis del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.»,

*conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».*

1.35

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 257, 261 e 263 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.»,

*conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».*

1.36

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 241 e 242 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.»,

*conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».*

1.37

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi dell' articolo 630 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.»,

*conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».*

1.38

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».

1.39

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 non operano quando anche per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse nel dibattimento, risulta che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, affinché non ripeta le proprie dichiarazioni.».

1.40

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 non operano ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 392.».

1.41

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora il giudice, in base al proprio convincimento, ritiene che le persone indicate nei commi 1 e 2 si siano avvalse della facoltà di non rispondere a seguito di violenza, minaccia, promessa o offerta di denaro o altra utilità, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura delle dichiarazioni.».

1.42

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 non operano quando anche per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse nel dibattimento, in base all'apprezzamento del giudice, risultino situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.».

1.43

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari sono utilizzabili, in relazione allo specifico reato ed al singolo coimputato, solo se confermate da elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, da chi, in dibattimento, si sia avvalso della facoltà di non rispondere.».

1.44

OCCHIPINTI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

1.45

OCCHIPINTI

*Nell'articolo 1, al comma 3 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, dopo le parole «assunte ai sensi dell'articolo 392», aggiungere le seguenti: e quando si procede per uno dei delitti elencati dall'articolo 407, comma 2»*

1.46

FIGURELLI, PARDINI, OCCHIPINTI, DE ZULUETA, LOMBARDI  
SATRIANI, RUSSO SPENA, PETTINATO, BATTAFARANO, PE-  
LELLA

*All'articolo 1, al comma 1, capoverso tre, aggiungere, dopo il punto, la seguente frase: «Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono state assunte nel corso di procedimenti concernenti delitti di cui all'articolo 407, comma 2, n. 3, il giudice dispone la lettura dei verbali su richiesta di parte».*

1.47

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«Sono ammissibili come prova, nei confronti di coimputati regolarmente citati per l'udienza preliminare, le dichiarazioni rese dall'imputato che si è sottoposto all'interrogatorio ai sensi dell'articolo 421.».

1.48

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il coimputato di medesimo reato o l'imputato in un procedimento connesso a norma dell'articolo 210 ha l'obbligo, a pena di decadenza dei benefici previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di rispondere al giudice e tali dichiarazioni non possono essere utilizzate a suo carico. Se non completa il controesame le sue dichiarazioni restano inutilizzabili.».

1.49

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 380.».

1.50

OCCHIPINTI



*Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale.».

1.51

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 644 e 644-*bis* del codice penale.».

1.52

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente :*

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.».

1.53

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:*

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione).».

1.54

OCCHIPINTI

*Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente :*

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi al reato di illecito finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.».

1.55

OCCHIPINTI

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-*bis*. - 1. Nei soli casi previsti dalla lettera *f*) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.56

OCCHIPINTI

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. – 1. Nei soli casi previsti dalle lettere l-bis) ed m) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.57

OCCHIPINTI

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. – 1. Nei soli casi previsti dalla lettera i) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.58

OCCHIPINTI

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis - 1. Nei soli casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.59

OCCHIPINTI

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera g) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.60

OCCHIPINTI

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. 1. Nei soli casi previsti dagli articoli 314, 316-bis, 317, 319, 319-ter, 320 e 322 del codice penale, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.61

OCCHIPINTI

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.62

OCCHIPINTI

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera l) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».

1.63

OCCHIPINTI

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibili – in quanto non in diretta correlazione con gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati –

gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 e 1.29.

OCCHIPINTI. Do per illustrato l'emendamento 1.30.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

AYALA *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Occhipinti.

**Non è approvato.**

Dichiaro inammissibili, *ex* articolo 104 del nostro Regolamento, gli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43 e 1.44.

OCCHIPINTI. Do per illustrato l'emendamento 1.45.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su questo emendamento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.45, presentato dal senatore Occhipinti.

**Non è approvato.**

Per quanto riguarda l'emendamento 1.46, penso di dover esprimere un giudizio di inammissibilità, perchè tende ad ampliare il numero dei delitti elencati dall'articolo 407, comma 2. Ritengo che si tratti di un'aggiunta impropria, perchè, in base all'articolo 104 del Regolamento, dovrebbe esserci una connessione diretta tra l'emendamento presentato in questa sede e la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento. In questo caso, invece, mi sembra che si tratti di una introduzione occasionale: attraverso l'aggancio formale all'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, si introduce una materia che non ha alcuna correlazione diretta con esso.

Vorrei ascoltare il parere del relatore su questo punto.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi convince la sua valutazione, dal punto di vista formale, dell'emendamento 1.46 in base all'articolo 104 del Regolamento e ne convengo. Ritengo però doveroso, in qualità di relatore, fare alcune precisazioni.

Innanzitutto, vorrei ricordare che, fra gli emendamenti presentati al disegno di legge in esame, ve ne sono alcuni (in particolare quelli di cui il senatore Figurelli è primo firmatario, quelli presentati dal senatore Fassone e, ancora, gli emendamenti formulati dalla senatrice Salvato) che hanno ad oggetto considerazioni già avanzate nel corso della discussione, in occasione dell'esame di emendamenti presentati da altri senatori, e che trovarono pieno consenso da parte mia.

Inoltre, vorrei invitare la collega Salvato - di cui naturalmente comprendo le posizioni politiche e la vis polemica con la quale ha espresso poc'anzi il suo parere su questo punto - ad ascoltare più attentamente le mie parole, perchè io non ho affatto detto che la norma appare incompleta o insoddisfacente. Ho fatto osservare, invece, che la norma così com'è, a mio avviso, può essere approvata; tuttavia, su questi punti altri senatori, tra cui io stesso come relatore, e anche il Governo (se non ricordo male) hanno già presentato emendamenti, che però non hanno trovato consenso nè in questa sede nè nell'altro ramo del Parlamento.

A questo punto si è determinata una situazione tale da non far ritenere opportuna, in questa fase, la presentazione di emendamenti; è per questa ragione che si renderebbe necessaria l'elaborazione di un nuovo disegno di legge, a seguito della discussione e delle considerazioni...

PRESIDENTE. Senatore Calvi, mi scusi se la interrompo, ma, pur essendo sempre utile ascoltare l'intervento del relatore, vorrei invitarla a limitare le sue valutazioni alla questione dell'ammissibilità dell'emendamento 1.46. Avrà modo di chiarire la sua posizione in altra sede, per esempio in fase di dichiarazione di voto.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Volevo solo fare alcune precisazioni, che ritengo valide per tutti gli emendamenti.

Comunque, dal punto di vista formale, ho premesso che concordo con la sua valutazione di inammissibilità.

PRESIDENTE. Senatore Figurelli, lei sta domandando la parola, la prego (e la stessa richiesta rivolgo anche a tutti gli altri colleghi) di chiarire alla Presidenza, che ha la volontà di consentire a tutti l'espressione del proprio pensiero, quale sia l'argomento dell'intervento che intende svolgere. Nella fase in cui ci troviamo, infatti, non si può aprire un dibattito sull'ammissibilità degli emendamenti e pertanto ho difficoltà a concederle la parola.

SALVATO. Signor Presidente, come tutti i presenti, conosco l'articolo 104 del Regolamento del Senato e pertanto intendo discuterne l'applicazione. In caso ciò non sia possibile chiedo che si sospenda la seduta e vengano inviati al Presidente del Senato tutti gli emendamenti da lei ritenuti inammissibili, così che questi ci possa far conoscere la propria valutazione in merito. Con l'interpretazione che lei sta fornendo dell'articolo 104 sta in pratica realizzando un cambiamento di fatto del Regolamento del Senato ed anche questo non è ammissibile.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, lei ha esposto una sua legittima opinione, ma si tratta sempre di un'opinione e quanto propone non è previsto dal Regolamento. In ogni caso, nella necessaria ricerca di una valutazione il più possibile allargata, mi rivolgo sempre anche al relatore, che del provvedimento in qualche modo è il *dominus*. Se si verificassero divergenze valutative con quest'ultimo sorgerebbe in me la necessità di approfondire la questione e di utilizzare un sistema interpretativo più ampio, ma allorquando la mia posizione viene condivisa dal relatore non posso aprire il dibattito. Se lo facessi la stessa procedura dovrebbe essere applicata sempre sulle questioni relative all'ammissibilità, alla cui soluzione è preposta la Presidenza, e quest'ultima verrebbe privata di una sua fondamentale funzione.

Ritengo che quando si manifesta una valutazione diversa rispetto a quella del relatore possa essere persino utile per la Presidenza ascoltare più voci, ma quando un tale contrasto non si determina non sia possibile svolgere un dibattito sull'ammissibilità. Non solo non è consentito, ma farei anche torto a tutti i colleghi se derogassi a tale criterio che non è di rigore, ma di ordine della seduta, cui è preposta, appunto, la Presidenza.

Ribadisco quindi l'inammissibilità dell'emendamento 1.46.

FIGURELLI. Signor Presidente, proprio perchè la questione è assolutamente limitata al problema della inammissibilità o meno dell'emendamento 1.46, non ho intenzione di esprimere in questo momento le gravi preoccupazioni che mi hanno indotto, insieme ad altri componenti della Commissione bicamerale antimafia, a presentare questo ed un altro emendamento.

Ho ascoltato con molta attenzione l'argomentazione che supporta la sua decisione di ritenere inammissibile l'emendamento 1.46 e francamente mi è sembrata più una affermazione apodittica che non una spiegazione. Ritengo infatti che sia di evidenza solare la (per usare la formulazione del Regolamento) «diretta correlazione» di questo emendamento con la parte del provvedimento modificata dalla Camera dei deputati.

Signor Presidente, l'affermazione che esiste una differenza tra una correlazione formale, che è di evidenza solare, ed una sostanziale, che – mi sembra di aver capito da quanto da lei detto – invece non sussiste, mi sembra apodittica e non dimostrata. Voglio che la mia dichiarazione sia contenuta nel resoconto della seduta perchè ritengo che sia turbato il modo di intendere le ammissibilità e le inammissibilità, fatta salva, naturalmente, l'inappellabilità della decisione del Presidente.

Mi permetto comunque di dire che a mio modesto avviso l'inappellabilità della decisione del Presidente di dichiarare, secondo il Regolamento, ammissibile o meno un emendamento non dovrebbe servire come copertura ad affermazioni apodittiche e non dimostrate solamente e con trasparenza.

PRESIDENTE. Senatore Figurelli, nella ricerca di un clima disteso e il più partecipativo possibile delle decisioni non facili ho ascoltato il

suo intervento (su un tema sul quale, come ho già detto, non è possibile aprire un dibattito) in quanto per tutti, e quindi anche per la Presidenza, può essere utile ascoltare valutazioni diverse.

Dopo il mio intervento credo che potremmo ritenere di aver messo a fuoco la questione una volta per tutte, e quindi mi auguro che successivamente non si ritorni più sull'argomento.

Senatore Figurelli, nello specifico ritengo che l'articolo 104 del Regolamento, che fa riferimento ad una «diretta correlazione», ci impedisca l'esame dell'emendamento 1.46 perchè, seppure questo si aggancia alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, di fatto, con la sua seconda parte, produce un capovolgimento totale della norma. La Camera dei deputati, infatti, ha semplicemente specificato il principio generale fissato nel comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale nella sua nuova formulazione; non possiamo adesso distorcere tale principio soltanto mediante l'aggancio ad una modifica (l'inserimento del comma 3) che non può affatto rimetterlo in discussione.

Infatti l'emendamento da lei presentato anzichè far riferimento soltanto all'articolo 407 avrebbe potuto richiamare tante altre norme, con il risultato che avrebbe di fatto annullato esattamente la portata dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame. È questo il dato che rende inammissibile l'emendamento 1.46.

FIGURELLI. Ma non è quello che ho fatto, non faccia un processo alle intenzioni!

PRESIDENTE. Senatore Figurelli, non faccio alcun processo alle intenzioni, ho compiuto quest'ultimo chiarimento per spiegare il concetto in modo più evidente, considerato che lei cerca l'evidenza. A mio parere l'estensione da lei proposta rappresenta già di per sè un'innovazione che contrasta con il principio votato dal Senato e ribadito dalla Camera dei deputati, che pertanto è materia non più modificabile.

Ho fatto un esempio non perchè fosse necessario per dichiarare l'inammissibilità dell'emendamento 1.46, che ho già pronunciato sulla base del testo del medesimo, ma solo per rendere più chiaro il mio pensiero e per mostrare come, per assurdo, se ammettessimo l'eccezione proposta con il suo emendamento potremmo anche ammetterne tante altre fino ad arrivare a modificare totalmente il contenuto del comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, così come introdotto dall'articolo 1 approvato dal Senato e dalla Camera e quindi, ripeto, imm modificabile.

Per tutte queste ragioni dichiaro inammissibile l'emendamento 1.46.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 1.47 è decaduto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.48; comunico che il suo presentatore, senatore Occhipinti, ha rinunciato all'illustrazione.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.



AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.48, presentato dal senatore Occhipinti.

**Non è approvato.**

Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62 e 1.63.

Metto ai voti il comma 2 del testo sostitutivo dell'articolo 513, modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 3, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

## Art. 2.

*(Sostituzione dell'articolo 514 e modifica dell'articolo 421 del codice di procedura penale)*

1. L'articolo 514 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 514. - (*Lecture vietate*). - *I*. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-*bis* e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5».

2. All'articolo 421, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499».

Il primo comma è stato modificato dalla Camera dei deputati, che ha aggiunto un secondo comma.

Alle parti modificate dell'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire le parole da: «, a meno che» a «o del suo difensore.», modificatrici dell'articolo 514 del codice di procedura penale, con le seguenti: «Il divieto non opera quando le dichiarazioni sono state rese nell'udienza preliminare nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore, ovvero quando, in forza di specifiche e concrete circostanze, risulta che l'imputato o la persona indicata nell'articolo 210, il quale si sia avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la sua libera determinazione».*

2.1

FASSONE, BERTONI

*Nel testo dell'articolo 514, comma 1, sostituire le parole da: «a meno che» fino alla fine del comma, con le seguenti:*

«Al di fuori dei casi di cui al presente comma, il giudice può consentire la lettura delle dichiarazioni esclusivamente quando:

*a)* esse siano state rese nell'udienza preliminare nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore;

*b)* sulla base di elementi concreti, valutati con contraddittorio tra le parti, ritenga che l'imputato o la persona indicata nell'articolo 210 si sia avvalsa della facoltà di non rispondere a seguito di violenza o minaccia.

Nei casi di cui alla lettera *b)* le dichiarazioni rese dall'imputato o dalla persona indicata nell'articolo 210 sono utilizzabili, in relazione allo specifico reato e al singolo coimputato, solo se confermate da elementi di prova non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero o nel corso delle indagini preliminari da parte di chi, in dibattimento, si sia avvalso della facoltà di non rispondere».

2.2

SALVATO

*Al comma 1, al brano inserito dalla Camera dei deputati, aggiungere: «Il divieto non opera inoltre ogni qualvolta risulti che l'imputato o la persona indicata nell'articolo 210, il quale si sia avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, è stato o può essere sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ovvero risultino altre situazioni che hanno compromesso o possano compromettere la sua libera determinazione».*

2.3 FIGURELLI, PARDINI, OCCHIPINTI, DE ZULUETA, LOMBARDI  
SATRIANI, RUSSO SPENA, BATTAFARANO, PELELLA,  
DIANA

*Al capoverso 1 del comma 1 sostituire le parole da: «a meno che» sino a fine capoverso, con le seguenti: «ad eccezione delle dichiarazioni rese in sede di udienza preliminare ai sensi dell'articolo 421.».*

2.4 OCCHIPINTI

*Al capoverso 1 del comma 1 dopo la parola: «513» sopprimere la parola: «non», conseguentemente sopprimere le parole da: «a meno che» sino a fine capoverso.*

2.5 OCCHIPINTI

*Al capoverso 1 del comma 1 sopprimere le parole da: «o nell'udienza preliminare» sino a fine capoverso.*

2.6 OCCHIPINTI

*Al capoverso 1 del comma 1 sopprimere le parole: «alla presenza dell'imputato o».*

2.7 OCCHIPINTI

*Al capoverso 1 del comma 1 sopprimere le parole: «o del suo difensore».*

2.8 OCCHIPINTI

*Al capoverso 1 del comma 1 aggiungere infine le parole: «, o dopo che costoro sono stati avvisati».*

2.9 OCCHIPINTI

*Sostituire il comma 2 col seguente:*

Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale sopprimere le parole: «, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65,».

2.10 OCCHIPINTI

*Sostituire il comma 2 col seguente:*

«Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale sopprimere l'ultimo periodo».

2.11 OCCHIPINTI

*Sostituire il comma 2 col seguente:*

«Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale sopprimere il terzo periodo».

2.12 OCCHIPINTI

*Al comma 2 sostituire le parole: «Su richiesta di parte» con le seguenti: «Su richiesta del Pubblico ministero».*

2.13 OCCHIPINTI

*Al comma 2 sostituire le parole: «Su richiesta di parte» con le seguenti: «Su richiesta del giudice delle indagini preliminari».*

2.14 OCCHIPINTI

*Al comma 2 sostituire le parole: «Su richiesta di parte» con le seguenti: «Su richiesta delle parti, in accordo tra loro».*

2.15 OCCHIPINTI

*Al comma 2 sostituire le parole: «Su richiesta di parte il giudice dispone» con le seguenti: «In base al proprio apprezzamento il giudice può».*

2.16 OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.».

2.17 OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 241 a 269 del codice penale.».

2.18

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 270 a 291 del codice penale.».

2.19

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 306 (Banda armata) del codice penale.».

2.20

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione).».

2.21

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al titolo quinto del libro secondo (Delitti contro l'ordine pubblico) del codice penale.».

2.22

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo sesto del libro secondo (Delitti di violenza) del codice penale.».

2.23

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti).».

2.24

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 530 (Corruzione di minorenni) del codice penale.».

2.25

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui alla sezione seconda del capo terzo del titolo dodicesimo del libro secondo (Delitti contro la libertà personale) del codice penale.».

2.26

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 630 del codice penale.».

2.27

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 416-bis (Associazione di stampo mafioso) e 416-ter (Scambio elettorale politico mafioso) del codice penale.».

2.28

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 644 (Usura) e 644-*bis* (Usura impropria) del codice penale.».

2.29

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo secondo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie) del codice penale.».

2.30

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'attività giudiziaria) del codice penale.».

2.31

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 (Norme contro la violenza sessuale).».

2.32

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648-*bis* (Riciclaggio) e 648-*ter* (Impiego di denaro di provenienza illecita) del codice penale.».

2.33

OCCHIPINTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti al reato di illecito finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.».

2.34

OCCHIPINTI

L'emendamento 2.1 rappresenta un caso analogo a quello dell'emendamento 1.46, presentato dal senatore Figurelli; si tratta di casi nei quali l'applicazione dell'articolo 104 del Regolamento risulta problematica dal punto di vista interpretativo. Chiedo pertanto il conforto del relatore e del senatore Fassone, presentatore dell'emendamento 2.1.

Tale emendamento contiene un aggancio alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, delle quali si propone, infatti, anche un cambiamento. La prima parte dell'emendamento recepisce in sostanza la modifica apportata dalla Camera, ma la seconda parte introduce una questione che, a mio giudizio, forse non risponde ai criteri richiesti dall'articolo 104. Chiedo a tale proposito il parere del relatore proprio perchè si tratta, come dicevo, di una questione piuttosto problematica.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Anch'io avverto che questo emendamento si divide in due parti. Una prima parte senz'altro ammissibile, una seconda parte...

SALVATO. Qui vi è «stretta correlazione». C'è una deroga: allora la quantità e la qualità della deroga possono essere modificate.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Stavo dicendo che questo emendamento è un po' più delicato rispetto agli altri e merita maggiore attenzione. Mentre le prime righe sono certamente ammissibili, la seconda parte, da «ovvero» in poi, pone qualche problema in più.

Non vi è dubbio che il riferimento alla circostanza in cui il coimputato sia stato sottoposto a violenza o minaccia, reitera quell'emendamento che è stato già oggetto di valutazione da parte del Senato e poi della Camera dei deputati.

SALVATO. O trovi un'altra giustificazione, Calvi, ...

CALVI, *relatore alla Commissione*. Posso terminare?

PRESIDENTE. Diamo al relatore questa possibilità.

CALVI, *relatore alla Commissione*. A me sembra che non sia un fatto meramente formale. In realtà, a mio avviso, c'è una reiterazione. Purtroppo, nonostante la reiterazione di argomentazioni già sottoposte a valutazione, che farebbero prefigurare una impossibilità di presentazione, l'emendamento si aggancia ad una norma che è stata innovata dalla Camera.

Pertanto pur esprimendo il mio dissenso, cioè l'avviso che l'emendamento sia improponibile, se lei consente, Presidente, vorrei che il presentatore lo illustrasse.

BERTONI. I presentatori! Non ho firmato l'emendamento senza leggere.

PRESIDENTE. Va bene, seguo questa proposta del senatore Calvi.



FASSONE. Sulla sola ammissibilità dell'emendamento, osservo che l'articolo 514 del codice di procedura penale prevede un divieto generalizzato di lettura delle dichiarazioni ed una serie di eccezioni. Il Parlamento ha ampliato il numero di tali eccezioni, introducendo la possibilità di lettura delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero e con ciò un concetto di recupero degli atti non solo quando è impossibile la ripetizione – il motivo che giustificava l'articolo 512 – ma anche quando la ripetizione è resa notevolmente difficile. Mi pare che vi sia affinità tra questa situazione e quella del soggetto rispetto al quale si suppone la violenza o la minaccia.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Condivido il chiarimento del senatore Fassone, quindi mi sembra che l'emendamento debba essere messo ai voti.

PRESIDENTE. Io avevo sottolineato che si trattava di una questione problematica. È emersa l'opportunità di esaminare l'emendamento; il relatore concorderà che un criterio meno rigoroso nell'applicazione dell'articolo 104 del Regolamento non comporta alcuna violazione. Accettiamo questa tesi di interpretazione più lata.

Siccome il problema si pone anche per l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Salvato, dal momento che esso appare più vicino alla norma vigente, ritengo che debba essere votato prima l'emendamento 2.1.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Dopo i chiarimenti del senatore Fassone, lei ha ritenuto che l'emendamento sia valutabile e quindi possa essere votato. Come ho già ricordato in altra occasione, io stesso ebbi a firmare questo emendamento, per cui entrerei in una gravissima contraddizione se esprimessi parere contrario.

BERTONI. Quindi parere negativo!

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei che il senatore Bertoni e la senatrice Salvato smettessero di tenere questo atteggiamento, che non è più tollerabile! Sto dicendo esattamente il contrario!

BERTONI. Chiedo scusa.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Allora, quando parlo io, state più attenti!

SALVATO. Senatore Calvi, abbassi il tono.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questi interventi continui e questo «sottofondo musicale» non rendono facile la conduzione della seduta ed il lavoro del relatore, cioè il lavoro di chi si deve porre mille problemi.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, stavo dicendo che questo emendamento, al di là della questione della sua ammissibilità – sulla quale ho già espresso le mie perplessità, propendendo per un giudizio di inammissibilità – affronta un argomento che è già stato oggetto di un emendamento (recante tra l'altro anche la mia firma) poi respinto dalla Commissione. Dal momento che sono profondamente convinto della necessità di intervenire su questo punto ho anche preannunciato la presentazione di un disegno di legge su questa materia. Pertanto, è impossibile prefigurare che io possa esprimere parere contrario su questo emendamento.

Comunque, preferisco rimettermi alla Commissione, esprimendo però, nella sostanza, un parere favorevole, e ricordando che su tale argomento anch'io avevo presentato un emendamento ispirato alla medesima finalità.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

BERTONI. Signor Presidente, innanzitutto vorrei scusarmi con il senatore Calvi per l'incomprensione verificatasi poc'anzi.

Per quanto riguarda il merito dell'emendamento, vorrei precisare che una analoga proposta di modifica, in occasione dell'esame in prima lettura al Senato, non fu presentata alla norma a regime, ma alla norma transitoria. Vorrei poi aggiungere che l'inammissibilità non può essere stabilita prendendo in considerazione il fatto che quell'emendamento è stato respinto da un ramo del Parlamento, ma deve essere decisa solo in base all'articolo 104 del nostro Regolamento. Inoltre, se l'emendamento, secondo il relatore Calvi, dovrebbe addirittura formare oggetto di un disegno di legge, sul quale dovrebbe formarsi un consenso unanime (e naturalmente anch'io sarei favorevole), tanto vale approvarlo in questa sede. In tal modo, raggiungeremmo immediatamente quell'effetto che invece sarebbe certamente procrastinato se si dovesse ricorrere all'approvazione di un disegno di legge.

Poichè la Presidenza ha ritenuto di giudicare ammissibile l'emendamento in esame con l'avvedutezza che la distingue (e gliene do atto, perchè ho constatato che esercita con saggezza e moderazione quello che io ritengo uno dei più importanti poteri presidenziali) e poichè il senatore Calvi ha confermato la volontà di presentare un disegno di legge su questo punto, ritengo che l'emendamento 2.1 dovrebbe essere approvato dalla Commissione.

Pertanto, ribadisco il mio voto favorevole su questo emendamento.

RUSSO. A nome del Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo, annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento, perchè credo che effettivamente possa correggere il disegno di legge in un punto in cui unanimemente si è ritenuto opportuno intervenire.

Se la Commissione approvasse questo emendamento a larga maggioranza, si otterrebbe un risultato molto significativo: verrebbe licenziata questa importante riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, con una innovazione che non tocca l'impianto complessivo del disegno di legge ma che depotenzia le critiche sollevate e le preoccupazioni emerse. In tal modo, dal punto di vista politico, si realizzerebbe un grande risultato. Poichè sul merito mi è parso di cogliere, anche in sede di discussione generale, un largo consenso, mi auguro che questo emendamento sia approvato a larga maggioranza.

FOLLIERI. A nome del Gruppo Partito Popolare Italiano, annuncio il voto contrario.

PETTINATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo su questo emendamento, riportandomi alle valutazioni espresse dal senatore Russo.

SENESE. Signor Presidente, con rammarico vorrei fare una dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo e ne spiegherò brevemente i motivi. Già ieri ho espresso la mia convinzione – e ne sono tuttora convinto – che una norma che preveda la lettura delle dichiarazioni rese dinanzi al pubblico ministero in presenza di minaccia sarebbe senz'altro una razionalizzazione dell'attuale disciplina.

Peraltro, lo stesso senatore Fassone, che su questo terreno mi aveva preceduto, aveva avuto modo di indicare che questa norma dovrebbe riformulare in qualche modo il contenuto precettivo dell'attuale comma 5 dell'articolo 500 del codice di procedura penale, mentre qui non lo vedo riformulato. Allora osservo che, sulla base di quel contenuto precettivo, è possibile che la Cassazione affermi che «non è richiesto che tale compromissione derivi necessariamente da un fatto attribuibile all'imputato: qualunque situazione, desumibile persino dalle stesse modalità della deposizione, può essere liberamente apprezzata dal giudice» per ritenere una compromissione derivante da minaccia.

In questa situazione, tenendo conto che il comma 5 dell'articolo 500 è suscettibile di questa interpretazione già avanzata dalla Corte Suprema, a me pare che approvando l'emendamento in votazione si rischierebbe di creare molti più problemi di quanti non se ne risolvano.

Per questi motivi mi astengo.

SALVATO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole su questo emendamento. Non mi convincono, infatti, le ragioni addotte poco fa dal senatore Senese per motivare la sua astensione.

Nel dibattito svolto in Commissione, questa problematica della possibilità di violenza o di minaccia è stata affrontata da tutti e la maggior parte dei colleghi di questa Commissione ha riconosciuto che il problema esiste, anche se poi nel merito ognuno si è schierato su posizioni diverse.

La questione, a mio avviso, è di altra natura e si è anche tradotta nel disagio del relatore, il quale esprime apprezzamento circa il contenu-

to dell'emendamento però poi si rimette alla Commissione. Evidentemente c'è qualche «ipoteca» politica, per cui questo provvedimento deve essere approvato nello stesso testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, pensando poi di presentare altri disegni di legge in futuro. Credo che se il legislatore vuole comportarsi con coerenza deve adottare altri comportamenti. Per questo il Senato della Repubblica esiste ancora, ha un suo ruolo politico e può svolgere le sue funzioni. Se noi stessi rinunciassimo a tale facoltà, saremo poi molto deboli rispetto a future riforme costituzionali.

Sono lieta che alla fine l'emendamento sia stato dichiarato ammissibile, perchè a mio avviso un'altra formulazione sarebbe stata del tutto ingiustificata. Dichiaro il mio voto favorevole su questo emendamento e mi auguro che venga approvato anche se non mi faccio soverchie illusioni, perchè so bene quanto pesano le ipoteche politiche e i patti che si concludono al di fuori delle Commissioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Fassone e Bertoni.

**Non è approvato.**

SALVATO. Do per illustrato l'emendamento 2.2.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Salvato.

**Non è approvato.**

Poichè stanno per avere inizio i lavori in Aula, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 9.30.*